

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2009

1) **Ricorso F.C. SAVOIA 1908 SSDRL**

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 al Sig. Angellotti Vincenzo;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S. (nota n. 6170/936pf08-09/AM/ma del 7.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86 del 4.5.2009)

2) **Ricorso A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE**

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 a carico del sig. Spignese Giuliano;
- penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della reclamante,

inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)

3) **Ricorso A.C. FANFULLA 1872**

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente Sig. Angelo Antoniazzi, dell'art. 94 ter, comma 13, NOIF (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell'8.4.2009) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)

4) Ricorso A.S.G. NOCERINA SRL DILETTANTI RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 6 gare effettive inflitta al calciatore Babatunde Olalekan Ibrahi inflitta seguito gara Calcio Pomigliano/Nocerina del 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

5) Ricorso POL. GAETA RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Di Pietro Andrea seguito gara Astrea/Gaeta del 3.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 150 del 4.5.2009)

6) Ricorso A.S. VITERBESE CALCIO RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Foderaro Giovanni seguito gara Civitavecchia/Viterbese del 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 dell'11.5.2009)